

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA



DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Procedura aperta per l'affidamento del servizio "Tesoreria della Regione Siciliana 2025-2029"

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Nella presente procedura l'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana svolge le funzioni di espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2021 e dell'art. 55 della l.r. 9/2015, per l'acquisizione del servizio di "Tesoreria", giusta D.R.G. a contrarre n. 495 del 17 aprile 2024.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 71 e dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma telematica di e-procurement dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "**istruzioni e manuali**" della piattaforma telematica.

I documenti di gara e la modulistica sono disponibili e scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo:

<https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regione.sicilia.it> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana", reperibile all'indirizzo: **<https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>**.

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Il servizio *de quo* è esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Art. 1. Soggetti.

Stazione appaltante:

Assessorato Regionale dell'Economia.

Via Notarbartolo, 17 – 90141 – Palermo

PEC: departimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

Codice Univoco: 2XN5P5_A0000

R.U.P. della procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato designato, giusta D.R.G. n. 495 del 17 aprile 2024, il **Dott. Giuseppe Mineo**, funzionario dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro (indirizzo email: g.mineo@regione.sicilia.it).

Il D.E.C. sarà designato con successivo provvedimento.

**Ufficio deputato all'espletamento della procedura:
Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana**

Via Notarbartolo, 17 Palermo

Telefono: 091/7076702-667

E-mail: centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

WEB: <https://appalti.regione.sicilia.it>

Dirigente Responsabile: Avv. Roberta Milazzo: roberta.milazzo@regione.sicilia.it

Funzionari direttivi:

-Dott. Salvatore Sicari: salvatore.sicari@regione.sicilia.it)

-Sig. Filippo Manzo: filippo.manzo@regione.sicilia.it)

Per effetto dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, la *Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi* della Regione Siciliana procederà all'espletamento delle procedure di gara.

Art. 2. Oggetto, durata e valore complessivo dell'Appalto.

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana (di seguito, per brevità, "Regione" o "Ente" o "Amministrazione") che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale, inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento indicata nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto tecnico, ivi inclusi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia, nonché per ulteriori servizi di seguito indicati. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra la Regione e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti effettuate dal Tesoriere. In particolare, il Tesoriere dovrà garantire il collegamento tra i sistemi di tesoreria ed il sistema gestionale attualmente in essere ovvero che verrà adottato dalla Regione, come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto Tecnico, cui si rinvia.

Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto di tesoreria con decorrenza 1° gennaio 2025 qualora il Tesoriere individuato e l'Amministrazione Regionale riconosceranno la sussistenza di tutte le condizioni tecniche ed operative per l'avvio del Servizio.

N	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizio di Tesoreria importo per anno	66600000-6	€ 900.000,00
	Importo massimo a base di gara per un periodo di cinque anni		€ 4.500.000,00

Il suddetto importo è esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 26 comma 3 bis della D.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 95 c.10 del Codice, si precisa che per le modalità di svolgimento dell'appalto non è stato necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di **servizi di natura intellettuale**. Allo stesso

modo i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 3. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.

La durata dell'appalto è di 5 anni decorrenti dalla data del 1° gennaio 2025.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'art.120, comma 10, per una durata massima pari a 1 (uno) anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120, comma 9, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 4.500.000,00**, esente IVA *ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972*, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in un anno per un massimo di € 900.000,00, IVA esente, *ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972*.

Art. 4. Soggetti ammessi alla gara.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5. Requisiti di partecipazione

5.1 Requisiti di ordine generale

Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui ai successivi paragrafi, ai fini dell'ammissione alla gara le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto di gara nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- c) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle banche e dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/1993, così come previsto dagli artt. 13 e 64 del medesimo D.lgs.;
- d) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 100, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023;

- e) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black-list" di cui all'art. 37 del D.lg. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, devono possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto);
- f) Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere deve avvalersi di uno sportello di tesoreria anche se non dedicato, situato nel Comune di Palermo, con garanzia di circolarità degli sportelli. Sulla base di specifici accordi interbancari, il Tesoriere può avvalersi anche di una filiale di una banca appartenente allo stesso gruppo, oppure ad altro gruppo, senza oneri aggiuntivi per l'Ente. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

5.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'impresa partecipante dovrà dichiarare di aver svolto almeno un servizio di tesoreria nei cinque anni antecedenti l'indizione dell'incanto a favore di un Ente Pubblico territoriale con almeno 100.000 abitanti. Tale servizio dovrà essere stato svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, deve garantire la presenza nel territorio del Comune di Palermo di almeno uno sportello abilitato alle operazioni di tesoreria con garanzia di circolarità degli sportelli (v. art. 5.1, lett. f).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, preferibilmente, attraverso gli strumenti informatici previsti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono clausole di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

5.3. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interessi deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui all'art. 5.2 devono essere soddisfatti dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro complesso. Detto requisito, che come detto, deve essere soddisfatto sia dalla mandataria che dalle mandanti, deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Art. 7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura oppure nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Art. 8. Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo base e precisamente di importo pari ad € 108.000,00, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice;

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico presso UNICREDIT S.p.A. su conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN **IT9100200804625000106958723 – Capitolo n. 7556 – Capo X (Costituzione di depositi cauzionali)**, intestato a Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro) indicando la causale: "Garanzia provvisoria per partecipazione a gara d'appalto indetta dall' Assessorato Regionale dell'Economia
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 6 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice,

- al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 106, comma 9, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36";
 - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 9. Procedura e criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all'importo posto a base di gara, parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.

La Stazione appaltante procederà con l'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, di decidere di non procedere all'aggiudicazione del servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per nuove determinazioni della stazione appaltante non prevedibili al momento dell'indizione della gara.

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24, con un'ulteriore offerta segreta al ribasso presentata dagli offerenti *ex aequo*.

Art. 10. Divieto di partecipazione parziale.

L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente devono fornire offerta per il 100% del servizio.

Ogni concorrente dovrà presentare offerta per tutto ciò che sia incluso nell'oggetto della procedura.

Sono da ritenersi nulle le offerte parziali e/o incomplete.

Art. 11. Modalità di presentazione delle offerte.

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, seguendo le indicazioni di cui alla Premessa del presente Disciplinare di Gara.

I files allegati da ciascun operatore economico non dovranno superare i 15 Mb.

Tutti i files dovranno essere presentati in formato pdf firmato digitalmente e non sotto forma di archivio digitale firmato digitalmente.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il termine perentorio delle ore 10:30 di giorno **7 ottobre 2024**.

Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il **14 ottobre 2024 alle ore 10:30 presso i locali dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza, siti in Via Notarbartolo, 17 – Palermo -, 4° piano secondo le modalità (anche da remoto) e le istruzioni che verranno date successivamente.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- busta B – Contiene OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Le predette due buste dovranno contenere quanto segue:

Busta A – Documentazione amministrativa

A.1) Domanda di partecipazione alla presente procedura di gara.

Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al presente disciplinare.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.2) A riprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale (art.100 c. 1, lett. c) del D.lgs. n. 36//2023):

- Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riportante l'elenco delle principali servizi espletati di cui all'oggetto della gara come indicati all'art.5.2.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.3) l'autorizzazione all'accesso al FVOE 2.0.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.4) Cauzione provvisoria, ex art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, a corredo dell'offerta di importo pari al 2% dell'importo messo a bando:

Lotto	Base d'Asta + Opzioni	Importo cauzione provvisoria
1	€. 5.400.000,00	€. 108.000,00

Si ribadisce che la cauzione intestata a "Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro" deve essere costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) con bonifico presso UNICREDIT S.p.A. su conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN **IT9100200804625000106958723 – Capitolo n. 7556 – Capo X (Costituzione di depositi cauzionali)**, intestato a Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro) indicando la causale: "Garanzia provvisoria per partecipazione a gara d'appalto indetta dall' Assessorato Regionale dell'Economia.

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- b) essere prodotte digitalmente in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, c. 2 bis, D.lgs. n. 82/2005);
- c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e firmata anche solo dalla Capogruppo;
- d) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, in favore della Stazione appaltante.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nella fattispecie di cui al comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituenti - Rete di Imprese prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.5) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di gara o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il DGUE deve essere, pertanto, presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.6) Patto di integrità

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale

A.7) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva.

La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi del co.1 dell'art.3 del D.lg. n. 76 del 16/7/2020, conv. in L. n.120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), legge n. 108 del 2021, troverà applicazione il dettato normativo di cui al co.2 dell'art.3 dello stesso D.lg. n. 76/2020, secondo la quale *"Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni"*.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.8) Dichiarazione di presa accettazione del Protocollo di Legalità Regione Siciliana Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.9) Dichiarazione presa accettazione del Protocollo di legalità Regione Siciliana - Guardia di Finanza.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.10) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 clausola anti-pantouflage

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

A.11) Contributo ANAC

L'impresa dovrà caricare a sistema LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 220,00 (duecentoventi/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) - deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet www.anticorruzione.it, Area "Servizi per le imprese - portale dei pagamenti di ANAC".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara**, che identifica la procedura di gara.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per lo stesso di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Busta B – Offerta economica

La busta telematica "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato in piattaforma telematica e contenere i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo complessivo di **€ 4.500.000,00**.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta **con firma digitale**.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori l'importo a base d'asta.

Gli operatori economici concorrenti dovranno apporre la marca da bollo nell'offerta economica avendo cura di allegarne scansione all'interno della busta B "Offerta Economica".

L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 deve essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico o acquistare la marca da bollo da € 16,00.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore la cui procura sia stata prodotta nella busta A (Documentazione Amministrativa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.

Art. 12. Criterio di aggiudicazione.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice degli appalti.

Art. 13. Espletamento delle fasi di gara.

La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. L'appalto verrà espletato mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 108, co.3, del D.lgs. n. 36/2023 secondo il criterio del minor prezzo.

La prima seduta pubblica si terrà il **14 ottobre 2024** alle ore 10.30 presso la sede dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza, sita c/o Assessorato Economia, in Via Notarbartolo, 17, fatte salve nuove comunicazioni rese nell'apposita sezione della procedura telematica di che trattasi. Disaminata la documentazione amministrativa, giusta verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara (v. art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e gli artt. del presente disciplinare), il Seggio di gara ammette/non ammette al prosieguo della gara gli operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata conforme/non conforme alle previsioni di legge, del presente disciplinare e della lex specialis. A conclusione di tale fase, si procederà con l'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, sarà dato corso alla procedura di cui al menzionato articolo, come specificato nella presente lex specialis di gara. L'accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all'artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023. Redatta la graduatoria finale, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, ai sensi del co.5 dell'art.17 del D.lgs. n. 36/2023.

Il rimborso della cauzione provvisoria dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 14. Soccorso istruttorio e Cause di esclusione.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere colmate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di max 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il soccorso istruttorio non si applica relativamente all'offerta economica.

Art. 15. Anomalia dell'offerta.

Nel caso di offerte anormalmente basse si applica la disciplina di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e All. 2.2. L'anomalia verrà verificata secondo il metodo "A" di cui al predetto All. 2.2. del Codice. Il RUP coadiuvato dalla Commissione sorteggerà il sub criterio di calcolo tra quelli previsti a seconda dei partecipanti.

Art. 16. Definizione della graduatoria di gara, spese ed oneri a carico dell'aggiudicatario.

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. La verifica ha luogo attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 e 18 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell'art. 106, commi 7 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della convenzione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui

all'art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011. La convenzione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

Art. 17. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Regolamento Europeo 679/2016, al D.lgs. n.101/2018 c.d. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nonché al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento e conservazione, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Le facoltà spettanti agli aventi diritto sono quelle di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Si rinvia, parimenti, al contenuto di cui all'art.90, comma 3, del Codice in ordine al divieto di divulgazione/diffusione di informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto nei casi e per le fattispecie ivi contemplate.

Art. 18. Validità delle offerte.

Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 270 giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

Art. 19. Controversie

Per eventuali controversie concernenti l'espletamento della procedura di gara, nonché l'esecuzione della fornitura sarà competente il Foro di Palermo.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato 5.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche

di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da tre membri.

Art. 20. Organo competente per le procedure di ricorso.

T.A.R. Sicilia - Palermo Via Butera, 6 – 90133 – Palermo

Art. 21. Richieste di informazioni e chiarimenti.

È possibile formulare chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica <https://appalti.regione.sicilia.it>** non oltre le ore **10.00 del giorno 20 settembre 2024**.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno rese in forma pubblica nella suddetta piattaforma telematica dell'Ufficio Speciale – C.U.C. entro le **ore 18.00 del 27 settembre 2024**.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale Piattaforma al fine di verificare la pubblicazione di eventuali comunicazioni, chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 18.00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, che sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:

- modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
- numero telefonico di rete fissa **090-9018174**.

Non sono ammesse e dunque non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento effettuate con altri mezzi differenti da quelli stabiliti nel presente bando.

N.B. la S.A. utilizzerà per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla Piattaforma Informatica.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.

Art. 22. Comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei dell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Art. 23. Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

La/le Società aggiudicataria/e, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

Art. 24. Clausola di Riservatezza.

L'eventuale affidatario s'impegnerà, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi alla stazione appaltante di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto dell'affidamento del servizio oggetto di gara. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Amministrazione, i suoi beni e il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del servizio.

In particolare, l'eventuale affidatario dovrà impegnarsi a:

a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della stazione appaltante per le finalità inerenti all'esecuzione del contratto;

b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante;

c) garantire che la diffusione delle informazioni nell'ambito dei propri collaboratori sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) fornire tempestivamente, a richiesta della stazione appaltante, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l'Affidatario, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato anche dopo la cessazione avvenuta per qualsiasi causa di questo accordo, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, l'affidatario sarà tenuto a darne preventiva notizia alla stazione appaltante in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la stazione appaltante assegnerà all'affidatario, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 10 (dieci) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla stazione appaltante senza che l'affidatario abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la stazione appaltante potrà dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta all'affidatario fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla stazione appaltante in base al presente accordo e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'affidatario, compreso il rimborso degli importi pagati dalla stazione appaltante per le sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza.



Art. 25. Accesso agli atti e codice di comportamento

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate dall'art. 36 del Codice. Nello svolgimento delle



attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza della Regione siciliana.

Art. 26. Rinvio a normative.

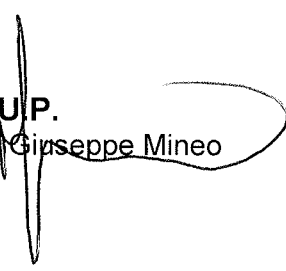
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto d'onori, dal D.lgs. n. 36/2023, dalle normative comunitarie nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

1. Istanza di Partecipazione.
2. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva.
3. Patto di integrità.
4. Dichiarazione presa visione del Protocollo Di Legalità Regione Siciliana Carlo Alberto Dalla Chiesa.
5. Dichiarazione presa visione del Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza (11 luglio 2018).
6. Dichiarazione Monitoraggio Rapporti Soggetti Esterni (Persone Fisiche) e Amm.ne.
7. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (clausola anti-pantouflage).

Il R.U.P.

Dott. Giuseppe Mineo



IL DIRIGENTE
SERVIZIO FISCALITÀ
Dott. Riccardo BIANCANCO

